

Allegato sub A) alla Delibera di C.C. n. 34 del 28/06/2007

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Le attività di BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA e MESTIERI AFFINI, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, ovunque tali attività siano esercitate (in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze, anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di alberghi, hotel, ospedali, ecc.) e quali che siano le forme di impresa che esercitano le suddette attività (individuali o societarie, di persone o di capitali) sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 - modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735 -, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L. R. 4 agosto 1992, n. 32 - modificata dalla L.R. 3 marzo 1993, n. 12 - e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. L'attività di BARBIERE comprende le prestazioni per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare;
3. L'attività di PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA comprende le prestazioni svolte indifferentemente per uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, alla colorazione e decolorazione, all'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello. Sono comprese nelle prestazioni di cui sopra le altre attività identificabili con definizioni di uso corrente quali: "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere".
4. L'attività di ESTETISTA comprende le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della Legge 4 Gennaio 1990, ivi comprese l'abbronzatura e la sauna, con le esclusioni previste dalle stesse definizioni.

Sono considerati MESTIERI AFFINI a quelli di barbiere o di parrucchiere le attività inerenti l'adeguamento a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di truccatore, visagista, depilatore, manicure e pedicure estetico, tricologo, tatuatore.

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
2. Tali attività possono essere svolte, in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso il domicilio del cliente (ovvero presso il cliente) da parte di coloro che sono in possesso di regolare autorizzazione, o da loro personale dipendente incaricato, a condizione che ciò avvenga durante il

normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

3. Le attività disciplinate da presente Regolamento possono essere esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel sedi o distaccamenti delle Forze Armate e simili, purché siano dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.
5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia diretto accesso dalla pubblica via è fatto obbligo alle imprese autorizzate di apporre all'esterno apposita tabella, dalle dimensioni minime di cm. 30x10, indicante l'insegna dell'azienda e del tipo di attività svolta.
6. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere e parrucchiere è vietato esercitare qualsiasi attività affine e l'attività di estetista, salvo regolare autorizzazione, anche se quest'ultima viene svolta come "dimostrazione di prodotti per la cosmesi".
7. In deroga al comma precedente i barbieri ed i parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art. 9 - comma 2 - della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
8. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista o mestieri affini è vietato, salvo regolare autorizzazione, esercitare l'attività di barbiere o parrucchiere anche se dette attività vengono svolte solo a titolo di "dimostrazioni".
9. **Le imprese artigiane esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 31/03/1998, n. 114. Le imprese autorizzate, ai sensi dell'abrogata Legge 11 giugno 1971, n. 426 o che hanno presentato la comunicazione prevista dal vigente D. Lgs. 114/98, per la vendita di prodotti cosmetici possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento e che pertanto, vengano rispettate le superfici minime del locale in cui viene svolta l'attività, venga accertata la qualificazione professionale**

degli addetti e che sussista la distanza minima prevista dal successivo art. 7. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, così come previsto dall'art. 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente - Capo del Settore I° - "SEGRETERIA - ANAGRAFE - STATO CIVILE - CULTURA - AA.GG. - SOCIALI ED ECONOMICI" - giunto Decreto Sindacale n. 2/2000 - sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. n. 7, 8 e 9 e previo accertamento, da parte dell'ufficio preposto:
 - a) del possesso da parte dell'impresa (sia individuale che societaria, anche cooperativa) di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 (è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; è artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui alla legge 08/05/1985, n. 443, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa - escluse le società a responsabilità limitata, ed in accomandita semplice e per azioni -, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale). L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. **Nel caso di impresa non operante, l'accertamento della C.P.A.** dovrà riguardare l'esistenza di presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della Legge 443/1985;
 - b) per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985, della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.
 - c) dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, delle caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati e dei prodotti applicati ed al personale addetto;

d) **per i barbieri e i parrucchieri**, della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione (del titolare o soci addetti - se impresa artigiana - o del direttore dell'azienda - se impresa non artigiana - così come previsto dall'art. 2 della legge 14/02/1963, n. 161, così come sostituito dall'art. 2 della legge 23/12/1970, n. 1142, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare. **Per gli estetisti**, della corrispondente qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione o della maggioranza dei soci - uno nel caso di due soci - se trattasi di impresa artigiana, ovvero della persona cui viene attribuita la responsabilità tecnico-professionale dell'attività se impresa non artigiana;

e) della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 - commi 2 e 3 - e 10/quarter della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

ART. 4 - IL CONTENUTO E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

1. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è valida per l'intestatario della stesa e per i locali in essa indicati.

2. Nel caso di attività esercitata in forma societaria, l'autorizzazione è rilasciata alla Società, in essa sono indicati i nominativi dei soci, ovvero del direttore dell'azienda, in possesso della qualifica professionale richiesta a seconda del tipo di società.

3. E' fatto obbligo di allegare all'autorizzazione copia della pianta planimetrica dell'esercizio e della relazione tecnica di cui al comma 14 lett. c) e d) del seguente art. 10, debitamente vistate, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di chiedere la modifica della stessa nei seguenti casi:

a) variazione della composizione dei soci o della ragione sociale delle imprese artigiane esercitate in forma di società, anche cooperativa.

b) variazione della composizione dei soci, della ragione sociale o del direttore dell'azienda delle imprese esercitate in forme societarie diverse da quelle previste dalla legge n. 443/1985;

c) variazioni delle condizioni oggettive precedentemente accertate.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani dei paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani.
2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista all'art. 16 delle "disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile. Della sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 30/12/1989, n. 416, convertito dalla legge 28/02/1990, n. 39, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989, provvisti a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4, comma 5, di detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA -
COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO - SOCIETA'
INFRASETTOREALI.

1. Ad una stessa imprese individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi.
2. In deroga al comma precedente, il Dirigente, può rilasciare ad una stessa impresa un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, quando svolte a esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.
3. Ad una stessa impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi in misura non superiore al numero dei soci qualificati che svolgono il proprio lavoro, anche manuale, nell'ambito dell'impresa.
4. Ad una stessa impresa esercitata in forma di società diversa da quelle artigiane previste dalla legge 443/4985, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.
5. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:
 - a) forma di imprese autonome esercitate nella medesima sede, con ingresso e servizi e sala di attesa in comune, ma in distinti e separati locali, previo rilascio di singole autorizzazioni intestate alle imprese interessate;
 - b) mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 443/1985 (SOCIETA' INFRASETTOREALI) previo rilascio di un'unica autorizzazione intestata alla Società a condizione, fra l'altro, che ogni attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale

ipotesi i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento delle rispettive attività e ogni singolo socio dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato. Tale condizione sarà apposta sull'atto formale dell'autorizzazione. Nel caso di recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività autorizzate il titolo autorizzarono deve essere adeguato di conseguenza su richiesta degli interessati.

6. Previo parere dei competenti Servizi Sanitari, nel caso di attività esercitate presso ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, quando svolte a esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.
7. Nell'ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 9 della legge n. 1 del 1990 lo svolgimento delle prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, che consistono esclusivamente nel taglio e nella colorazione delle unghie, non è soggetto ad autorizzazione né al possesso della qualificazione professionale. In deroga al comma 5 del presente articolo, l'attività di manicure può essere svolta congiuntamente nello stesso ambiente dove si esercita una delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
8. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate, fra l'altro, previa dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli art. 7 e 8, e che per ciascuna attività siano rispettate le superfici minime di cui all'art. 9.

ART. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA.

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività.
2. Per la determinazione della distanza minima, il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti zone:

■ LAGOSANTO Capoluogo	mq. 1.264.150
■ MAROZZO	mq. 108.100
■ BOSCHETTO E VACCOLINO	mq. 115.530

Tenuto conto delle caratteristiche predette e della superficie abitata di ogni singola zona, viene attuato, per il calcolo della distanza minima, un procedimento che consente di

distribuire gli esercizi in modo uniforme sul territorio servito, definendo una distanza minima tra esercizi dello stesso tipo. Detta distanza si calcola secondo la seguente formula:

$$\text{Distanza minima} = \frac{\text{superficie abitata della zona (mq)}}{\frac{\text{numero residenti}}{\text{numero addetti in esercizio}} \cdot \frac{\text{numero residenti per addetto}}{\text{numero esercizi in attività}}}$$

3. Il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale di cui al successivo comma 13 con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Ai fini della determinazione della distanza minima sono considerati addetti:

- il titolare nel caso di imprese artigiane esercitate in forma individuale;
- i soci che prestano la loro opera, nel caso di imprese esercitate in forma di società, anche cooperativa; i familiari coadiuvanti e il personale dipendente che svolgono le prestazioni inerenti l'attività, esclusi cioè gli impiegati, gli apprendisti e il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro. Sempre ai fini della determinazione della distanza minima, il personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo parziale va computato al 50%.

5. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è determinato come segue:

- n. 1 addetto ogni 1.100 residenti per l'attività di barbiere
- n. 1 addetto ogni 650 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- n. 1 addetto per ogni 1.000 residenti per l'attività di estetista.

6. La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio appartenente allo stesso tipo, anche se ubicato in altra ZONA.

7. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata annualmente, dall'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

8. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se

secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. Le distanze vanno misurate prendendo in considerazione il tratto di sede stradale da percorrere da un numero civico all'altro, a nulla rilevando le circostanze, ulteriori ed eventuali circa l'ubicazione degli esercizi all'interno di cortili privati o di appartamenti situati in fabbricati condominiali. Per sede stradale deve intendersi qualunque spazio, pubblico o privato, comunque aperto al pubblico passaggio pedonale anche nell'ipotesi che il transito non derivi da un diritto conseguente alla costituzione di servitù, convenzioni, ecc.. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore.

9. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività in ospedali, istituti assistenziali, case di cura e di riposo, quando svolte a esclusivemente a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.

10. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività svolte in fabbricati adibiti in precedenza allo stesso tipo di attività, a condizione che i fabbricati, di cui trattasi, risultino liberi per rinuncia all'autorizzazione da parte del precedente titolare - e non già in conseguenza del trasferimento dell'attività in altro locale - e che i fabbricati stessi siano stati precedentemente adibiti allo stesso tipo di attività, ma come ultima destinazione d'uso.

11. Ai soggetti che per costituire un'impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, hanno rinunciato alla propria autorizzazione è consentito, in caso di recesso dalla stessa, entro il termine di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione alla società, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta nella stessa ZONA di provenienza e nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti calcolata in misura del 50% di quella stabilita per quella ZONA.

12. **ABROGATO**

ART. 8 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI ESISTENTI.

1. L'autorizzazione al trasferimento da luogo a luogo degli esercizi esistenti per lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini è condizionata al rispetto delle distanze minime dagli esercizi preesistenti dello stesso tipo di cui al precedente art. 7 e delle superfici minime di cui al successivo art. 9.

2. In deroga al comma 1, il Dirigente - Capo del Settore I° - autorizza:

- a) il trasferimento nell'ambito della stessa zona, ovvero da zone più saturate a zone meno saturate di esercizi, ad una distanza minima pari al 50% di quella stabilita all'art. 7 nell'ipotesi di sfratto esecutivo, non per morosità, da documentare. Il grado di saturazione delle singole zone è dato dal rapporto popolazione residente e numero degli esercizi preesistenti dello stesso tipo;
- b) il trasferimento ad una distanza dall'esercizio precedente inferiore a quella minima fissata per quella zona a condizione che la distanza dagli altri esercizi preesistenti dello stesso tipo non sia inferiore al ml. 50;
- c) il trasferimento ad una distanza minima inferiore a quella stabilita a condizione che la stessa sia superiore a quella in precedenza esistente dagli esercizi più vicini dello stesso tipo e nel rispetto della distanza minima dagli altri esercizi;
- d) il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile una sola volta per ulteriori 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, o di altri interventi edilizi relativi ai locali adibiti all'esercizio dell'attività, ovvero in casi di forza maggiore o per altri gravi motivi, da documentare.
- e) è consentito il trasferimento ad una distanza inferiore a quella minima stabilita, a condizione che il fabbricato in cui ci si trasferisce sia di proprietà del titolare o di familiare (parentela in linea diretta).

ART. 9 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'.

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA mq. 10 per un solo posto di lavoro e mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) ESTETISTA mq. 14. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può risultare inferiore a mq. 5, fermo restando che la loro superficie complessiva non può risultare inferiore a mq. 14;

c) MESTIERI AFFINI, fatta eccezione per l'attività di MANICURE, mq. 14.

2. Gli esercizi per l'attività di estetista e di mestieri affini, anche se svolti presso il domicilio dell'esercente, debbono essere dotati di apposita ed idonea sala di attesa.
3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio della professione debbono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non direttamente comunicanti e dotati di idoneo servizio igienica ad esclusiva disposizione dell'attività.
4. Nel caso di subingresso, l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al comma 1 del presente articolo e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 10. Qualora la superficie dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna risulti inferiore a mq. 10 l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.

ART. 10 - REQUISITI IGIENICI E SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI - LA DICHIARAZIONE DI IDONEITA' IGIENICA-SANITARIA.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui vengono svolte altre attività, devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà comunque essere dotata di idonea apertura a vasistas. Il locale deve essere comunque ben aerato, anche mediante aspiratore meccanico adeguato alle dimensioni dell'ambiente.
2. Nei locali ad uso dell'esercizio dell'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di mt. 2,00, devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati (naturale e/o artificiale) per un facile e rapido ricambio d'aria.
5. Ogni esercizio deve essere provvisto di almeno un servizio igienico proprio munito di antibagno (anche qualora l'esercizio

di parrucchiere o affine preveda come utenti entrambi i sessi) con le seguenti caratteristiche:

- altezza minima mt. 2,40,
- pareti rivestite con materiale liscio. lavabile ed impermeabile fino ad almeno mt. 2,00 dal suolo;
- vano antibagno (integralmente separato dal vano bagno) con:
 - a) lavandino dotato di erogatore di acqua non manuale (di tipo a pedale o a fotocellula);
 - b) distributore automatico di sapone;
 - c) salviette monouso o apparecchio ad aria calda e contenitore per i rifiuti con coperchio a pedale;
- vano bagno con:
 - a) vaso a caduta d'acqua (con esclusione delle turche) con scarico automatico o comandato;
 - b) l'aerazione dell'unità igienica deve essere consentita mediante con superficie aeroilluminante di almeno 1/8 del pavimento e comunque non inferiore a mq. 0,50.
- i servizi igienici ciechi sono ammessi solo se dotati di aerazione forzata con canalizzazione portata sopra il tetto che consenta almeno 10 ricambi aria/ora e temporizzatore a tre minuti e comunque nel rispetto della normativa vigente.

6. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, nonché di armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia e disinfezione giornaliera. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere dotati di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati giornalmente;
- b) gli strumenti taglienti e acuminati che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere preferibilmente monouso o sterilizzati dopo

l'utilizzo e successivamente conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli strumenti di plastica, legno e, comunque, tutti quelli che vengo a contatto con la cute devono essere detersi ed immersi in soluzione disinfettante. Lime, lamette e aghi dovranno essere del tipo monouso.

c) Le procedure di sterilizzazione da utilizzare (in tutti i casi di contaminazione degli strumenti con sangue) sono le seguenti:

- autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti;
- calore secco a 170° C per 2 ore;
- chemioclave.

Nel caso di materiali non trattabili mediante calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione di alto livello:

- disinfezione chimica (deve essere limitata ai casi in cui non è possibile applicare la sterilizzazione)

E' necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e che l'attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l'efficacia del procedimento.

Disinfettanti e loro concentrazione indicati per la disinfezione di alto livello:

DISINFETTANTE	CONCENTRAZIONE
Cloroderivati	0,1% - 0,5%
Iodofori	2,5% di iodio
Glutaraldeide	2%

E' opportuno l'uso di guanti di vinile, di lattex o di gomma a seconda dei diversi utilizzi a salvaguardia dell'operatore stesso durante le manovre di disinfezione e pulizia.

d) nelle attività di manicure o pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatori. E' proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori;

f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente pulite meccanicamente, lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

g) tutti gli attrezzi, in genere occorrenti per l'attività, devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati o sterilizzati (come al punto c);

h) tinture, fissanti e gli altri preparati impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia (L. 11/10/86 n. 713 e D. Lgs. 24/04/97 n. 126), non contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere per le tinture ai requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia;

- i) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da una rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente;
 - j) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
 - k) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e perfettamente pulito,
 - l) prima di iniziare ciascun servizio, il relativo addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- 10) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuti a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

11) ABROGATO

12) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'Autorità competente:

- **ABROGATO**

- la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di estetista delle persone indicate all'art. 4 della Legge n. 1 del 1990.

13) Il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, delle caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati è attestato da apposita DICHIARAZIONE DI IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA rilasciata dai competenti Servizi sanitari, su richiesta degli interessati, sia per l'apertura, per il subentro che per il trasferimento di quelli esistenti e ogniquale volta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

14) La domanda tendente ad ottenere la DICHIARAZIONE DI IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA deve essere indirizzata al Sindaco e contenere:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione dell'esercizio;

c) pianta planimetrica dell'esercizio in triplice copia sottoscritta dal richiedente, in scala adeguata, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e

la disposizione degli arredi. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale.

d) relazione tecnica, in triplice copia e sottoscritta dal richiedente, contenente i seguenti elementi:

- stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- numero dei posti di lavoro per le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna;
- descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti ;
- elenco e descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;

e) **ABROGATO**

f) denuncia al competente Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro del Az. U.S.L. , nel caso ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n. 303 del 1956;

g) copia dell'autorizzazione allo scarico;

h) copia del certificato di agibilità.

i) stato di famiglia nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente, al fine di valutare l'idoneità dell'abitazione in relazione al numero delle persone ivi residenti.

ART. 11 - DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. La domanda per il rilascio della autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono contenere:

- generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- ragione sociale, sede e numero di codice fiscale dell'eventuale organismo societario rappresentato,
- ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- generalità del direttore dell'azienda e relativa sua accettazione della carica nel caso di imprese esercitate in forma societaria diversa da quelle previste dalla Legge 443 del 1985;
- dichiarazione di consenso al controllo da parte delle Autorità competenti nei locali destinati all'esercizio dell'attività nel caso tale attività venga svolta presso il domicilio dell'esercente.

2. La domanda di apertura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione amministrativa:

- a) certificazione, rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, attestante il possesso dei requisiti professionali relativi all'attività che si intende svolgere da parte del richiedente nel caso di impresa artigiana esercitata in forma individuale, ovvero dalla maggioranza dei soci operanti (uno in caso di due) nel caso di impresa artigiana esercitata in forma societaria, anche cooperativa, ovvero dalla persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di impresa esercitata in forma di società diversa da quelle previste dalla legge n. 443/1985;
- b) documento attestante l'emancipazione dei minori;
- c) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini extracomunitari;
- d) planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio dove dovranno essere localizzati i locali interessati;
- e) pianta planimetrica dell'esercizio, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala adeguata, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- f) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti, per motivi di interesse pubblico.

3. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, l'ufficio competente dovrà acquisire lo stato di famiglia al fine di valutare l'idoneità dell'abitazione in relazione al numero delle persone ivi residenti, e la pianta planimetrica di cui alla lettera e) del precedente comma 2°, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale.

4. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono produrre:

- a) dichiarazione attestante l'IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati dal personale addetto rilasciata dal servizio di Igiene Pubblica con relativi allegati;
- b) copia dell'atto costitutivo della società, debitamente registrato, nel caso di società diverse da quelle previste dalla legislazione sull'artigianato;

c) indicazione degli estremi, o copia, del certificato di agibilità del locale (nel caso di locale di nuova costruzione) o del certificato di cambio di destinazione d'uso (se il locale era precedentemente adibito ad uso diverso).

Detta documentazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa. Nel caso in cui il ritardo della presentazione dei documenti non sia da imputarsi all'interessato, questi potrà chiedere una proroga del suddetto periodo.

5. Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, le imprese iscritte nell'Albo delle Imprese artigiane hanno l'obbligo di comprovare l'avvenuta iscrizione.

ART. 12 - DOMANDE DI TRASFERIMENTO

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità di cui al 1° comma del precedente art. 11 e devono essere corredate:

- dagli allegati di cui alle lettere d), e), f) del 2° comma del precedente art. 11 e delle documentazioni previste al comma 3° dello stesso articolo;
- dell'autorizzazione formale in atto;

2. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve produrre il certificato attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività. Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine previsto al 4° comma del precedente art. 11, pena l'archiviazione della domanda stessa.

ART. 13 - SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI.

1. Le domande di autorizzazione a subentrare negli esercizi esistenti per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 11 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata nello stesso articolo al secondo e quarto comma. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere prodotto regolare atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, debitamente registrato, unitamente all'autorizzazione in atto.

2. Non è ammesso il subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione

del titolare, in locali non rispondenti ai requisiti prescritti nei precedenti articoli 2 e 10.

3. E' ammesso il proseguimento dell'attività da parte del subentrante, purché la richiesta di voltura sia presentato prima dell'inizio dell'attività medesima e lo stesso sia in possesso della qualifica professionale e del libretto sanitario.

ART. 14 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato - qualora intendano continuare l'attività del titolare - debbono richiedere, entro il termine di sei mesi dalla data dell'evento, pena la decadenza dell'autorizzazione, l'intestazione dell'autorizzazione stessa per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualifica professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata;
2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
3. La domanda di autorizzazione a subentrare negli esercizi per causa di morte deve essere corredata dall'atto notorio o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di eredi, dall'autorizzazione del Giudice tutelare nel caso gli eredi siano minori, dal certificato di avvenuta denuncia di successione e dall'autorizzazione formale in atto.

ART. 15 - INIZIO - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il Dirigente - Capo del Settore I° - può, per comprovate ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare, prorogare di tre mesi il termine di inizio dell'attività;
3. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione all'Ufficio competente, nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a tre giorni e fino a trenta giorni.
4. Per periodi superiori a trenta giorni, l'attività può essere sospesa, su richiesta degli interessati, per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, da documentare, previo rilascio di apposita autorizzazione del Dirigente - Capo del Settore I° -

5. Il Dirigente - Capo del Settore I° - provvede a far sospendere l'attività, per un periodo non superiore a sei giorni, nel caso venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività stessa. In caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata.
6. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di inviare al Comune la dichiarazione di rinuncia scritta, in carta semplice, con firma autografa non autenticata, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa, allegando, in restituzione, l'autorizzazione rinunciata.

ART. 16 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione decade di diritto nei seguenti casi:.0
 - a) per mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 15;
 - b) per sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni.
2. Oltre l'ipotesi prevista dal comma 5 del precedente articolo 15 l'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti professionali o degli altri requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni in vigore;
 - b) accertata perdita dei requisiti previsti dal precedente art. 10.

ART. 17 - COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

1. I provvedimenti sono comunicati per iscritto agli interessati.
2. I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

ART. 18 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE, E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA.

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - l'autorizzazione amministrativa;
 - le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;
 - qualunque atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile emanare ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 19 - CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI.

1. Il calendario degli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini sono adottati dal Sindaco con propria ordinanza, su proposta delle Organizzazioni di categoria.
2. L'Ordinanza Sindacale di cui al comma precedente, dovrà prevedere:
 - a) il coordinamento degli orari degli esercizi secondo le finalità previste al 3° comma dell'art. 36 della L. 142/90 così come modificato dall'art. 11 - comma 12° - della Legge 265 del 1999;
 - b) la deroga, su domanda degli interessati, al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi per comprovate ragioni di necessità;
 - c) ulteriore giorno di chiusura infrasettimanale, oltre a quelli stabiliti con l'ordinanza sindacale, per le attività svolte presso ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo.
 - d) la garanzia del servizio, svolto normalmente in modo saltuario, a favore delle persone che conducono vita in comune nell'ambito di ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo.
1. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma successivo.
4. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.

ART. 20 - VIGILANZA E SANZIONI.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari, i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in esso contenute e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività indicate nell'art. 1.
2. Gli agenti e i funzionari di cui al comma precedente debbono essere muniti di tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
3. Oltre a quanto previsto dell'art. 12 della legge n. 1 del 1990, le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni contemplate dalle diverse leggi e regolamenti comunali in materia e con l'applicazione di sanzioni pecuniarie negli

importi determinati con apposita ordinanza sindacale in rapporto alle diverse violazioni.

4. Qualora le attività siano svolte senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prevista dal presente Regolamento, il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio dandone immediata comunicazione alla C.P.A.
5. Oltre all'ipotesi prevista al comma 5 dell'articolo 15 , nei casi di particolare gravità e di recidiva, il Sindaco ha facoltà di ordinare, previa diffida e/o richiamo, la sospensione temporanea dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, alle seguenti condizioni:
 - a) la richiesta, corredata della necessaria documentazione e quindi anche della corrispondente qualificazione professionale, sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) vengano rispettate le superfici minime di cui all'art. 9; sia dichiarata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, dell'attrezzatura e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività.
2. Entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli esercizi nei quali vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento hanno l'obbligo di dotarsi dei servizi igienici, fatta salva l'ipotesi di concreta impossibilità da documentarsi.
3. L'obbligo di dotarsi di servizi igienici ha vigore immediato nei casi in cui vengano eseguiti ampliamenti dei locali sede dell'esercizio, con o senza modifiche della titolarità.
4. Le domande di apertura, di trasferimento, ecc. che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano già state esaminate favorevolmente, si ritengono valide, secondo i criteri previsti dal Regolamento comunale, approvato con provvedimento consiliare n. 63 del 29/09/1986 ed integrato con provvedimento consiliare n. 10 dell'11/03/1987.
5. La Commissione Provinciale per l'Artigianato ed il Comune si trasmettono le rispettive documentazioni in caso di apertura, trasferimento, cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 22 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.

Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini adottato con atto consiliare n. 63 del 29/09/1986, integrato con successivo atto consiliare n. 11/03/1987 e controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. - Sezione di Ferrara - in data 30/03/1987 , con atto n. 16771/1.

ALLEGATO "A"

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE DI DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE NELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA,
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

Le indicazioni che seguono sono desunte dal documento "Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo delle infezioni da HIV nelle strutture di diagnosi e cura" stilato dalla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS e che prende in considerazione anche le procedure sopraindicate.

Tutti gli strumenti taglienti ed appuntiti (es. aghi) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere preferibilmente monouso o sterilizzati dopo l'utilizzo con mezzi fisici.

Le procedure di sterilizzazione da utilizzare (in tutti i casi di contaminazione degli strumenti con sangue) sono le seguenti:

- autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti;
- calore secco a 170° C per 2 ore;
- chemioclave.

Non sono efficaci per sterilizzare gli strumenti di cui sopra gli apparecchi che adottano le applicazioni di raggi ultravioletti.

Nel caso di materiali non trattabili mediante calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione di alto livello:

- disinfezione chimica (deve essere limitata ai casi in cui non è possibile applicare la sterilizzazione).

E' necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e che l'attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l'efficacia del procedimento.

Disinfettanti e loro concentrazioni indicati per la disinfezione di alto livello:

DISINFETTANTE	CONCENTRAZIONE
Cloroderivati	0,1 - 0,5%
Iodofori	2,5% di iodio
Glutaraldeide	2%

PROCEDURE PER UN'EFFICACE DISINFEZIONE

- 1) Gli strumenti contaminati vengono lavati con detergenti e strofinati accuratamente sotto l'acqua corrente previo utilizzo di guanti protettivi antitaglio;
- 2) vengono sciacquati;
- 3) Infine si procede alla disinfezione ad alto livello con uno dei disinfettanti sopraelencati seguendo rigorosamente le modalità di utilizzo ampiamente specificate nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta del prodotto commerciale.

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
- ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.
- ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
- ART. 4 - IL CONTENUTO E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
- ART. 5 - AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI.
- ART. 6 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA -
COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO -
SOCIETA' INFRASETTORIALI.
- ART. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI
NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA,
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI.
- ART. 8 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO
DEGLI ESERCIZI ESISTENTI.
- ART. 9 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA'.
- ART. 10 - REQUISITI IGIENICI E SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE
IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI -
LA DICHAIRAZIONE DI IDONEITA' IGIENICA-SANITARIA.
- ART. 11 - DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI.
- ART. 12 - DOMANDE DI TRASFERIMENTO.
- ART. 13 - SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI.
- ART. 14 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 15 - INIZIO - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.
- ART. 16 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 17 - COMUNCAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.
- ART. 18 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E
DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA.
- ART. 19 - CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI.
- ART. 20 - VIGILANZA E SANZIONI.
- ART. 21 - DISPOSIZIONI TRASNITORIE E FINALI.
- ART. 22 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.
- ALLEGATO "A" - INDICAZIONI PER LE PROCEDURE DI DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE
NELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI
AFFINI